

ALL. A - PV 27/2021

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CESSIONE DI ACQUA ALL'INGROSSO E RELATIVA FATTURAZIONE DA GESTIONE SALVAGUARDATO A GESTORE UNICO D'AMBITO – AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. n. 45 del 16 Giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l'affidamento diretto *in house providing* per 20 anni in favore della società Alfa s.r.l. di nuova costituzione ed altresì la decadenza delle gestioni esistenti, salva la prosecuzione fino al subentro della nuova società *in house*;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 31 del 29 giugno 2017, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. n.21 del 22 giugno 2017 e della Conferenza dei Comuni sono stati disposti: 1) la prosecuzione delle gestioni esercite dalla Società ASPEM S.p.A. fino alla naturale scadenza di ciascuna di esse, apportando per effetto la portata novativa dell'art. 3-bis del d.l. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 e successive modificazioni e dell'art.8 della L.115/2015 modifiche e aggiornamenti al Piano d'Ambito nelle sue varie articolazioni; 2) la definizione e approvazione di una bozza di convenzione di gestione tra l'Ufficio d'Ambito e ASPEM in conformità alle previsioni degli atti di regolazione dell'ARERA, il cui atto finale è stato sottoscritto il 27 ottobre 2017; 3) la definizione delle modifiche alla convenzione di gestione in essere tra l'Ufficio d'Ambito e Alfa s.r.l., al fine di tenere conto della presenza di ASPEM nei sensi di cui sopra, il cui atto finale è stato sottoscritto il 6 ottobre 2017; 4) l'esclusione di ASPEM dal procedimento per la definizione dei valori di subentro ai gestori cessanti, in considerazione della predetta prosecuzione delle gestioni 5) la decretazione che la Società Alfa srl è il Gestore Unico d'Ambito della Provincia di Varese;

Premesso altresì con riferimento alla Convenzione di Gestione redatta ai sensi della Deliberazione Arera n.656/2015/R/idr sottoscritta da Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la Società ASPEM S.p.A. in data 27 ottobre 2017 quanto segue:

- si attesta che a far data dal 1° luglio 2018 il ramo d'azienda afferente il servizio idrico contenente anche i rapporti giuridici rientranti nella surriferita Convenzione per effetto del progetto di aggregazione convenzionalmente denominato Multiutility Nord Lombardia ("MNL") è subentrata beneficiando di tutti gli effetti di cui all'art.2558 c.c. la Società Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A., con sede in Monza, alla via Canova n. 3, P.Iva e Cod. Fisc. 07063880962, divenendone la beneficiaria di tutti i rapporti sottesi e relativi impegni;
- si attesta che in data 1° gennaio 2020 è divenuta efficace la fusione per incorporazione della società Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A. Via A. Canova n.3 20900 Monza MB, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07063880962 nella Società LERETI S.p.A. disponendone il cambio della propria ragione sociale in LERETI S.p.A. e la modifica della propria sede legale in Como, alla Via Stazzi n.2 è subentrata dunque in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla società incorporata, Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A.;

Premesso altresì che:

- (i) LERETI per effetto delle succitate operazioni straordinarie è divenuta titolare dell'erogazione del servizio di acquedotto nei Comuni della Provincia di Varese, ossia Arcisate, Azzate, Barasso, Besnate, Bodio Lomnago, Brezzo di Bedero, Buguggiate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casciago, Castronno, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Comerio, Cunardo, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Germignaga, Inarzo, Induno Olona, Jerago con Orago, Lozza, Luino, Luvinate, Malnate, Marzio, Monvalle, Morazzone, Maccagno con Pino e Veddasca, Sangiano, Varese;
- (ii) ALFA è Gestore Unico d'Ambito per il SII della Provincia di Varese con subentro progressivo nel servizio di fognatura e depurazione nei Comuni della Provincia di Varese;
- (iii) ai sensi dell'art.2, comma 3, della Convenzione di Gestione che regola i rapporti tra EGATO e ora LERETI viene definito che a LERETI, per tutta la durata della presente Convenzione, viene riconosciuto il diritto esclusivo di esercitare il servizio acquedotto e il conseguente servizio di

riscossione della tariffa del SII all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni individuati nell'elenco surriferito al punto (i);

(iv) a far data dall'anno 2017 si sono attivati scambi commerciali di cessione di acqua all'ingrosso verso ALFA, Gestore Unico d'Ambito, destinati all'approvvigionamento idrico dei Comuni di Brunello e di Solbiate Arno;

(v) a far data dall'anno 2017 è attivo (i) un interscambio, determinato da motivi di emergenza in sistema di mutuo soccorso, di cessione di acqua tra il civico acquedotto di Gazzada (che cede) a supporto del civico acquedotto del Comune di Brunello (ii) un interscambio di cessione di acqua tra i civici acquedotti di Castronno e Carnago (che cedono) a supporto dei civici acquedotti dei Comuni di Brunello e di Solbiate Arno, determinato da motivi di mancata autosufficienza delle risorse idriche a servizio di questi ultimi comuni.

Tutto ciò premesso tra:

- la Società LERETI S.p.A., con sede legale in Como, via Pietro Stazzi n.2, C.F. P.IVA 07063880962 nella persona del suo Amministratore Delegato, ing. Pierpaolo Torelli, nato a Modena il 18 giugno 1969, che agisce in forza ed esecuzione di proprio atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2020 (di seguito, per brevità, "**LERETI**");

e

- ALFA S.r.l., con sede in Varese, Via Carrobbio n.3, C.F. 03481930125, in persona di Direttore Generale, Avv. Michele Falcone nato a Cosenza, il 13 marzo 1972, che agisce in forza di procura speciale in data 21 settembre 2020 (rep. 410716/ racc. 93724, Notaio Pietro Sormani)

Congiuntamente definite le "**Parti**", ovvero singolarmente la "**Parte**";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 (Oggetto e definizioni)

La presente intende regolare le modalità di collaborazione tecnica tra i due Gestori nonché di fatturazione delle cessioni di acqua all'ingrosso che, per ragioni tecniche di interconnessione, risultano essere necessarie sul territorio provinciale di Varese. Con il medesimo atto vengono regolamentate anche le cessioni di acqua all'ingrosso che si sono realizzate nel corso del quadriennio 2017-2020.

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della presente convenzione valgono le seguenti definizioni

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile, "*a favore di altri gestori del SII che poi provvedono alla distribuzione al loro cliente finale*", anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Le Parti si impegnano ad approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione e dell'erogazione del servizio. La presente convenzione deve ispirarsi al principio di leale cooperazione al fine dell'ottenimento dei migliori risultati di gestione del servizio pubblico, onde consentire alle due Società di gestione della risorsa idrica in provincia di Varese il conseguimento dei migliori risultati, anche in prospettiva d'Ambito Territoriale Ottimale, compatibili con i principi di economicità di efficienza e di efficacia del servizio pubblico.

Art.3 (Durata)

La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023 e non sarà tacitamente rinnovata.

Alla scadenza del contratto le parti si riservano di prorogarne la durata, nella misura che sarà convenuta tra le parti, qualora permanga l'esigenza di Alfa di garantire l'approvvigionamento

idrico a servizio dei comuni caratterizzati dal deficit idrico a cui con la sottoscrizione della presente scrittura si vuole sopperire.

Le parti convengono sin da ora che il contratto si risolverà per il solo caso in cui dovessero venir meno le necessità operative di Alfa finalizzate a garantire il servizio ai comuni caratterizzati dal deficit idrico a cui con la sottoscrizione della presente scrittura si vuole sopperire.

Art. 4 (Modifiche e proroghe)

Modifiche alla presente Convenzione potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti, a seguito di diversa normativa di legge o diversa regolazione del mercato del servizio idrico ed in particolare del servizio di fatturazione e riscossione, da parte di EGATO ovvero a seguito dell'introduzione di nuove tecnologie o investimenti rilevanti sui civici acquedotti interessati che richiedano la revisione di alcune condizioni.

Art. 5 (Ragioni tecniche della cessione di acqua all'Ingrosso)

Le parti prendono atto che è attivo un interscambio, determinato da motivi di emergenza, di cessione di acqua tra il civico acquedotto di Gazzada Schianno (che cede) a supporto del Comune di Brunello nonché un interscambio di cessione di acqua tra i civici acquedotti di Castronno e Carnago (che cedono) a supporto dei civici acquedotti dei Comuni di Brunello e di Solbiate Arno, determinato da motivi di mancata autosufficienza delle risorse idriche a servizio di questi ultimi comuni

Qui in calce si rilascia tabella esplicativa, nonché in allegato stralci planimetrici che attestano tali collegamenti.

Impianto Cedente	Impianto Acquirente	Tipologia collegamento	Ubicazione collegamento e misuratore	Matricola Misuratore	Tipo, Modello e caratteristiche tecniche misuratore
Castronno	Brunello	Normalmente aperto - A servizio	Località Collodri	A0980735	KROHNE - Waterflux 3000
Gazzada Schianno	Brunello	Normalmente chiuso - Fornitura di emergenza in caso di guasto o emergenza idrica	Via Autostrada (Gazzada) - Via di Campo di Maggio (Brunello) - Via Valtellina (Brunello)	A0980727	KROHNE - Waterflux 3000
Carnago	Solbiate Arno	Normalmente aperto - A servizio delle utenze localizzate in via Monte Rosa	Via Garibaldi (Carnago)	A0980686	KROHNE - Waterflux 3000

Art. 6 (Corrispettivo del servizio per il quadriennio 2017-2020)

Le Parti, a seguito di tavolo tecnico, hanno censito quanto segue.

Previo sopralluogo tecnico si è attestata la presenza di un presidio di specifici misuratori che sono in grado di misurare il passaggio di risorsa idrica, nonché per limitati periodi la definizione di una quantificazione per i passaggi che non erano stati misurati, per questioni di pura emergenza.

È stato condiviso tra le Parti la seguente tabella riassuntiva.

Società cedente	Comune di destinazione della risorsa	Località	Consumi [mc] Anno 2017	Consumi [mc] Anno 2018	Consumi [mc] Anno 2019	Consumi [mc] Anno 2020

ACSM AGAM reti gas acqua S.p.a. (ora LERETI S.p.a.)	Brunello	Via Autostrada (Gazzada) - Via Campo di Maggio (Brunello) - Via Valtellina (Brunello)	Non in gestione di Alfa	440 (da 1/2/2018)	6	0
ACSM AGAM reti gas acqua S.p.a. (ora LERETI S.p.a.)	Brunello	Località Collodri	Non in gestione di Alfa	9838 (da 1/2/2018)	8.861	11.143
ACSM AGAM reti gas acqua S.p.a. (ora LERETI S.p.a.)	Solbiate Arno	Via Garibaldi (Carnago)	12.804	17.114	19.807	4.153

Le Parti, previa concertazione con l'Ufficio d'Ambito, hanno stabilito che l'applicazione della tariffa per tale gestione dei surriferiti scambi commerciali di acqua all'ingrosso sia pari alla tariffa base applicata all'utenza dei comuni cedenti (Castronno, Carnago e Gazzada Schianno), vigente e applicata nell'anno di riferimento di ciascuno scambio commerciale effettuato e, pertanto, euro 0,651162 al mc per l'anno 2017 per i Comuni di Carnago e Gazzada Schianno e euro 0,800955 per il Comune di Castronno per l'anno 2017; euro 0,706305 al mc per l'anno 2018 (per tutti i Comuni cedenti); euro 0,766728 al mc per l'anno 2019 (per tutti i Comuni cedenti); euro 0,825766 (per tutti i Comuni cedenti) al mc per l'anno 2020, per un importo complessivo di euro 62.300,66, oltre IVA per il periodo 2017-2020.

Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, LERETI provvederà alla relativa fatturazione di tutto il periodo mediante emissione di fattura cumulativa di tutto il quadriennio. Alfa provvederà al pagamento nel termine di 60 gg dall'emissione della fattura.

Art. 7 (Tariffa applicabile per scambi commerciali futuri- fatturazione e pagamenti)

A partire dall'anno 2021, le Parti si sono accordate ad applicare per tali meccanismi di scambio all'ingrosso di acqua la tariffa base applicata all'utenza dei comuni cedenti (Castronno, Carnago e Gazzada Schianno), per l'anno 2021 pari a euro 0,895538 al mc.

La fatturazione sarà effettuata con periodicità semestrale, in relazione ai consumi complessivi rilevati dalla lettura dei misuratori effettuata l'ultimo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di emissione della fattura, applicando la tariffa base approvata dall'Ente d'ambito ed aggiornata secondo le normative ARERA pro tempore vigenti.

Le parti confermano la coerenza e congruità degli importi per le prestazioni di fornitura all'ingrosso della risorsa ai fini della definizione della tariffa a vantaggio degli utenti del servizio idrico integrato.

Il pagamento dovrà essere effettuato da Alfa srl entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura.

Art. 8 (Penali e responsabilità)

Qualora ALFA non provvedesse entro i termini concordati al pagamento delle relative fatture, previa preventiva messa in mora da parte di LERETI, la stessa corrisponderà interessi moratori calcolati con l'applicazione del tasso legale maggiorato di un punto percentuale, salvo la dimostrazione di eventi di causa maggiore debitamente documentati.

Art. 9 (Verifica dei misuratori)

Alfa potrà richiedere la verifica del contatore e la spesa relativa a tale verifica sarà a suo carico se l'errore di misura in valore assoluto del contatore, a deflusso ed a pressione normale, risultasse minore o uguale al 5%. In caso di errore superiore, LERETI provvederà alla sostituzione del misuratore e sosterrà gli oneri della verifica.

Art. 10 (Controversie)

Per ogni controversia il foro competente in via esclusiva è quello di Varese.

Art. 11 (Miscellanea)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 e si autorizzano reciprocamente a comunicare i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi all'esecuzione del presente Atto.

Il presente Atto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione all'oggetto dello stesso e supera tutti gli eventuali accordi precedenti relativi al medesimo oggetto.

Il presente Atto è stato negoziato dalle Parti, assistite dai rispettivi consulenti legali, in ogni clausola e nel suo complesso e, pertanto, in relazione ad esso, gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile non trovano applicazione.

Le previsioni contenute nel presente Atto sono regolate dalla legge italiana. Tutto quanto non è espressamente regolato dal presente atto deve intendersi disciplinato dalle applicabili leggi vigenti.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (il "Decreto 231/2001") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, le parti dichiarano e garantiscono che, nell'espletamento delle attività previste dal presente accordo, le parti stesse, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle stesse o di una loro unità organizzativa, coloro che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, nonché i soggetti comunque sottoposti alla loro direzione o vigilanza non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/2001.

Resta altresì inteso che in caso di violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra il presente accordo potrà essere risolto dalla parte non inadempiente per fatto e colpa della parte inadempiente che sarà tenuta a risarcire e tenere indenne la parte non inadempiente per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

Art. 12 (Registrazione e controllo)

Le parti convengono che il presente atto venga registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e successive modificazioni.

Letto, firmato e sottoscritto

LERETI S.p.A.

L'Amministratore Delegato – Pierpaolo Torelli

Firmato digitalmente

ALFA S.r.l.

Il Direttore Generale – avv. Michele Falcone

Firmato digitalmente

Il presente contratto è un documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.